


Prot. 237/26 U.



Prot. 38/26 INT.

Prov. 17/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Il Presidente ff.

Rilevato che con tre distinti D.M. 22/12/2025, a seguito di altrettante delibere del C.S.M. del 3.12.2025 (la n. 20391, 20392 e 20394) successive all'esito positivo del tirocinio ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 13 luglio 2017 n. 116, alla dott.ssa **Rosina Maiorano** è stato conferito l'incarico di giudice onorario di pace addetto all'Ufficio del giudice di pace di Perugia; al dott. **Piero Aguzzi** è stato conferito l'incarico di giudice onorario di pace addetto all'Ufficio del giudice di pace di Castiglione del Lago; al dott. **Fabrizio Corsi** è stato conferito l'incarico di giudice onorario di pace addetto all'Ufficio del giudice di pace di Città della Pieve; nella stessa seduta del 3.12.2025 era stata designata per l'Ufficio del giudice di pace di Gubbio la dott.ssa **Silvia Surano**, in riferimento alla quale non è ancora formalmente intervenuto il D.M. di conferimento dell'incarico, per la presenza di un errore contenuto nel nominativo, che è stato corretto dal C.S.M. con delibera prot. P22111/2025 del 29.12.2025;

Rilevato come la dott.ssa Maiorano e il dott. Corsi hanno preso possesso davanti alla scrivente in data 16.1.2026, mentre il dott. Aguzzi ha preso possesso in data 20.1.2026; la dott.ssa Surano dovrebbe prendere possesso a breve, essendo in procinto di adozione il D.M. di conferimento dell'incarico, dopo la correzione del nominativo effettuata dal C.S.M.; appare peraltro opportuno già da ora provvedere a regolare la sua posizione -con operatività ovviamente condizionata alla presa di possesso-, per la gestione unitaria di tutti e quattro i giudici onorari di pace destinati agli uffici del giudice di pace del circondario, e non apparendo possibile attendere ulteriormente, per evitare vuoti nella formazione dei giudici di pace già nominati;

Rilevato come, ai sensi dell'art. 9, co.4 d. lgs. 116/2017, *"Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'Ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti"*, il termine è ora ridotto a sei mesi, dal d.l. 29.11.2014 n.178, conv. in l. 23.1.2025 n.4, per i giudici onorari di pace nominati fino al 31.12.2026;

Rilevato che ai giudici onorari di pace immessi in servizio in data successiva al 15/08/2017 e inseriti (obbligatoriamente nei primi sei mesi) nell'ufficio per il processo, possono essere affidati esclusivamente i compiti previsti dall'art. 10 co. 11 d. lgs. richiamato, che si sostanziano, operandone una sintetica individuazione, nello svolgimento, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, dell'attività preparatoria per l'esercizio dell'attività giurisdizionale (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione minute provvedimenti) nonché, esclusivamente nel settore civile, nello svolgimento su delega del giudice professionale, di attività istruttorie, nella pronuncia di provvedimenti definitori (sempre su delega del giudice professionale) con esclusione delle materie diverse da quelle descritte all'indicato

art. 10 co. 12 ("a) provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; b) provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; c) provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; d) provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; e) provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; f) provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, , purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000,00");

Rilevato, quanto al settore in cui devono essere inseriti i giudici onorari, che deve aversi riguardo alle competenze acquisite nello svolgimento delle pregresse attività professionali, alle caratteristiche del tirocinio svolto, alle preferenze manifestate anche in apposita riunione fissata dalla scrivente per il 28.1.2026, ed alla più ampia portata delle attività che possono essere delegate nel settore civile rispetto a quello penale: tutti e quattro i giudici onorari di pace, tenendo presenti gli uffici di destinazione, andranno infatti a svolgere funzioni civili, e per coloro che svolgeranno funzioni anche penali l'impegno civilistico appare comunque numericamente preponderante; valutando inoltre anche le esigenze dell'Ufficio, ben maggiori appaiono le esigenze del settore civile, per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, essendo il Tribunale di Perugia destinatario degli interventi previsti dal d.l. 117/2025;

Rilevato che, in tale ambito, appare maggiormente funzionale alle esigenze dell'Ufficio e, alta stessa tempo, rispondente alle competenze e preferenze manifestate dai giudici onorari interessati, l'inserimento dei dottori Rosina Maiorano, Piero Aguzzi e Fabrizio Corsi nell'Ufficio del processo della II Sezione civile (presso la quale avevano anche svolto il tirocinio) che, non avendo competenze specialistiche (la materia della famiglia e dei diritti della persona è trattata dalla I Sezione; la materia del tribunale delle imprese e delle procedure concorsuali è trattata dalla III Sezione), potrà essere proficuamente coadiuvata dai nuovi giudici onorati di pace nell'abbattimento dell'arretrato ultratriennale. La dott.ssa Silvia Surano è invece opportuno che venga assegnata all'Ufficio del processo della I sezione civile, posto che la stessa svolge attualmente la funzione -peraltro compatibile con l'incarico di giudice onorario di pace- di funzionario AUPP, assegnato all'Ufficio del processo della I Sezione civile -la quale peraltro si occupa anche del settore dei sinistri stradali con danni alla persona, che faranno parte delle sue future attività-, consentendo un più facile raccordo con i compiti di quell'ufficio;

Ritenuto che, per i giudici onorari di pace inseriti nell'Ufficio del processo della II Sezione, la collaborazione sarà svolta con tutti i magistrati della Sezione, con il coordinamento del Presidente di Sezione, dott. Andrea Ausili; quanto alla dott.ssa Suriano, la collaborazione sarà svolta con i giudici della I Sezione, con il coordinamento della scrivente, ed in via prioritaria con il magistrato e/o i magistrati con i quali attualmente collabora come AUPP ;

Ritenuto che a tutti i giudici onorari di pace potranno quindi essere delegate, ai sensi delle disposizioni prima richiamate, prove testimoniali nonché la decisione delle cause non particolarmente complesse relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000 nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore, nonché le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei

veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000,00;

Sentiti i Presidenti di Sezione e i giudici onorari di pace;

Visti gli artt. 10 co. 2 seconda parte e 9 co. 4 d. lgs. 13 luglio 2017 n. 116

assegna

i Giudici onorari di pace dott.ssa Rosina Maiorano, dott. Piero Aguzzi e dott. Fabrizio Corsi all’Ufficio per il Processo della Seconda Sezione civile;

assegna

il Giudice onorario di pace dott.ssa Silvia Surano, con decorrenza dalla effettiva presa di possesso, all’Ufficio per il Processo della Prima Sezione civile;

dispone

che i Giudici onorari di nuova nomina collaborino con tutti i magistrati della Sezione rispettivamente indicata, con il coordinamento, quanto ai giudici onorari assegnati alla II Sezione, del Presidente di Sezione, e quanto al giudice onorario assegnato alla I Sezione, del Presidente del Tribunale, con possibilità di delega, ai sensi dell’art.10, co. 10, 11 e 12 d. lgs. richiamato, di prove testimoniali nonché della decisione delle cause non particolarmente complesse relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000,00 nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore, nonché le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti purché il valore della controversia non superi euro 100.000,00;

l’assegnazione dei giudici onorari di pace dott.ssa Maiorano, dott. Aguzzi, dott. Corsi, dott.ssa Surano scadrà, ai sensi dell’art. 9 co. 4 d. lgs. 13 luglio n. 116 (come modificato dal d.l. 29.11.2014 n.178, conv. in l. 23.1.2025 n.4), al termine del semestre dalla data di conferimento dell’incarico.

Visto l’art 40 circolare tabelle, dichiara la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva, con decorrenza dalla data di effettiva presa di possesso, limitatamente alla posizione della dott.ssa Silvia Surano.

Si comunichi, oltre che ai giudici onorari di pace interessati, a tutti i Magistrati, al sig. Dirigente Amministrativo, ai Capi area del settore civile, al funzionario dott. Stefano Vicarelli e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al sig. Presidente della Corte di Appello di Perugia quale Presidente del Consiglio Giudiziario.

Perugia, 29 gennaio 2026

II Presidente del Tribunale f.f.

Teresa Giardino

